

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE****Dr. Luigi Pentangelo****Decreto n. 30/2020****Prot. N. 1768/2020**

- Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
  - Ai Sigg.ri responsabili Cancellerie uffici Giudici di Pace del circondario
    - Al dott. Ennio Trivelli, mag. collaboratore del Pres. Tribunale per gli uffici del GdP del circondario
- p.c. Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
  - p.c. Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
    - p.c. Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie e del Settore Amministrativo
      - p.c. Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
  - p.c. Al CSM ([settimaemergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimaemergenzacovid@cosmag.it))
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
  - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
  - p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro

**Addì, 20 maggio 2020****Oggetto: Giudici di Pace del circondario – udienze civili -  
aggiornamento linee guida di cui al Decreto n. 27/2020**

Vista l'istanza di aggiornamento delle linee guida delle udienze civili Giudici di Pace del circondario presentata il 18 maggio 2020 dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Visto il Decreto n. 27/2020 contenente le linee guida di cui per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 e, in particolare, la sezione "3.3. - *PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE*", lì dove, con riferimento al settore CIVILE, si era

previsto che: <<Per i giudizi civili pendenti, nel limite massimo del numero di 10 per udienza, saranno trattati:

- a) *i procedimenti relativi alle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.;*
- b) *i procedimenti relativi alle istanze di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;*
- c) *i procedimenti relativi alle istanze di sospensione della ordinanza opposta nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 150 del 2011;*
- d) *i procedimenti per i quali il giudice dichiara l'urgenza a motivo della ricorrenza nel caso concreto del grave pregiudizio alle parti segnalato da almeno una parte con istanza depositata almeno 3 giorni prima dell'udienza;*
- e) *i procedimenti maturi per la decisione.*

*Modalità di svolgimento dell'udienza*

*Il giudice ha la facoltà di procedere allo svolgimento dell'udienza:*

- *con la trattazione mediante “scambio e deposito in cancelleria di note scritte”;*
- *oppure, eccezionalmente, con la trattazione in aula ma con le precauzioni di cui appresso.*

*Modalità mediante scambio e deposito in cancelleria di note scritte*

*Il giudice può trattare le cause che devono essere trattenute in decisione dopo aver esaurita l'attività istruttoria e le opposizioni a sanzioni amministrative, a cartella esattoriale e ad estratto di ruolo che devono solo essere trattenute in decisione.*

*A tanto si procederà con la seguente modalità di trattazione: il giudice disporrà con decreto la trattazione scritta della causa, comunicando la data di udienza, confermata o rinviata, e assegnando alle parti il termine di 15 giorni per il deposito dell'atto contenente le conclusioni e le eventuali note difensive, ...>>;*

Visto, inoltre, il punto “5. - *DISPOSIZIONE FINALE*” del Decreto n. 27/2020, secondo cui: <<Le disposizioni di cui alle presenti misure sostituiscono ogni altra disposizione con esse incompatibile. Il quadro di

*riferimento normativo e prima ancora la situazione di fatto dell'emergenza epidemiologica, sono in continua evoluzione; anche i risultati di funzionamento delle presenti misure organizzative saranno oggetto di monitoraggio; di conseguenza, le presenti disposizioni devono fisiologicamente considerarsi soggette alla clausola rebus sic stantibus, con riserva di adottare tutte le disposizioni integrative o correttive necessarie ad ulteriormente migliorare la funzionalità delle attività.>>;*

considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica per come risultante dal mutamento del quadro di riferimento normativo a seguito del DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e del DPCM del 17 maggio 2020 e dall'annunciato prossimo DL cd. rilancio Italia;

considerato che le prime applicazioni del Decreto n. 27/2020, sezione "*3.3. - PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE*" hanno fatto risultare un forte contenimento del numero di procedimenti trattati per udienza davanti ai Giudici di Pace del circondario;

considerato che la forma di trattazione mediante "*scambio e deposito in cancelleria di note scritte*" non comporta affollamento delle aule d'udienza e che, pertanto, se ne può consentire l'applicazione senza limitare l'udienza ad una soglia massima di cause trattabili;

tenuto conto delle diverse interlocuzioni avute con il Presidente del locale COA;

tenuto conto del comune avviso del dott. Ennio Trivelli, magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale per gli Uffici del Giudice di pace del circondario;

tenuto conto del comune avviso dei Giudici di Pace del circondario;

## **DISPONE**

1. - Aggiornarsi la sezione "*3.3. - PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE*" delle linee guida di cui al Decreto n. 27/2020 nei seguenti termini:

**Per i giudizi civili saranno trattati:**

oltre che:

a) i procedimenti relativi alle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.;

b) i procedimenti relativi alle istanze di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;

c) i procedimenti relativi alle istanze di sospensione della ordinanza opposta nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 150 del 2011;

d) i procedimenti per i quali il giudice dichiara l'urgenza a motivo della ricorrenza nel caso concreto del grave pregiudizio alle parti segnalato da almeno una parte con istanza depositata almeno 3 giorni prima dell'udienza;

e) i procedimenti maturi per la decisione.

anche:

**tutti i procedimenti per i quali l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con svolgimento in forma scritta tramite scambio e deposito in cancelleria di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.**

La determinazione sul se l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice del caso individuale.

*Modalità mediante scambio e deposito in cancelleria di note scritte*

Il giudice disporrà con decreto la trattazione scritta della causa, comunicando la data di udienza, confermata o rinviata, e assegnando alle parti il termine di **10** giorni per il deposito dell'atto contenente le conclusioni e le eventuali note difensive, con espressa e congiunta dichiarazione di rinunciare a comparire di persona in aula il giorno dell'udienza; il deposito dell'atto di parte andrà effettuato, previo appuntamento telefonico, mediante deposito "cartaceo" in Cancelleria presso un provvisorio punto di accesso centralizzato all'ingresso del Palazzo di giustizia; alla scadenza del termine, la Cancelleria consegnerà al giudice il fascicolo cartaceo per le verifiche del caso; quindi, il giorno dell'udienza nel relativo verbale darà atto di aver

verificato la regolarità degli atti e la congiunta dichiarazione dei difensori di rinunciare a comparire di persona in aula il giorno dell'udienza, quindi procederà all'emissione della decisione.>>;

2. - Per le parti qui non aggiornate valgono le disposizioni di cui alla sezione "3.3. - PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE" delle linee guida di cui al Decreto n. 27/2020.

### **MANDA**

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato nel sito web del tribunale.

### **SI INVITA**

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro.

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
*(Luigi Pentangelo)*